

MIAMI FITNESS di Luca Battista
Via Valdagno 35
UDINE 33100
p.i.02587040300

Spett.le

ADUSBEF
Via Carlo Farini 62
00185 Roma
Fax - 06.83395114

Successivamente all'atto n. 4-03276 pubblicato in data 8 Giugno 2010, quanto descritto dall'On.le LANNUTTI, è giunto in sentenza al Tribunale Civile di udine, ove il Collegio preposto ha accertato la falsità delle aggiunte poste successivamente alla stipula dei pegni da parte della Unicredit S.p.A.

Tale sentenza ha aperto procedimento penale alla Procura della repubblica

Allego sentenza dandole ampio mandato per l'eventuale pubblicazione, qualora fosse di vostro interesse.

Udine 22 giugno 2011

Luca Battista


Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03276

Versione per la stampa

Nascondi rif. normativi

Atto n. 4-03276

Publicato il 8 giugno 2010
Seduta n. 392

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'imprenditore, signor Luca Battista, presentava alla Unicredit Banca filiale di Udine, nel settembre 2002, un progetto per la costruzione di un centro *fitness* ed estetica di 1.500 metri quadrati. Il progetto già disponeva, all'atto della presentazione, di garanzia fidejussoria della Associazione ConGaFi Artigiani Udine per un valore di 122.500 euro (50 per cento dell'importo da finanziare);

la Unicredit Banca visionava il progetto e deliberava favorevolmente in data 27 novembre 2002, per un importo complessivo di 250.000 di euro;

a fronte di tale delibera la Banca richiese ulteriormente al signor Battista una fidejussione personale per 320.000 di euro che l'imprenditore firmò in data 17 dicembre 2002;

l'imprenditore cominciò, immediatamente alla firma della fidejussione concessa, la costruzione del centro, ma nel marzo del 2003 la Unicredit Banca dichiarò che la delibera del 27 novembre 2002 non sarebbe mai stata portata ad erogazione se non a fronte di ulteriori garanzie,

il signor Battista preso da un forte stato di bisogno (avendo investito 420.000 di euro, dei quali 170.000 di euro somme personali) accettò e concesse ulteriori 80.000 di euro di garanzie reali;

a questo punto, a fronte di un finanziamento di 250.000 euro la Unicredit banca disponeva di garanzie fidejussorie per 442.000 di euro (ConGaFi e Battista) e di garanzie reali per 80.000 euro, per un totale di 522.000 euro (205 per cento di garanzia sul debito);

successivamente, nell'aprile 2008, il signor Battista a fronte della crisi finanziaria chiese a Unicredit Banca di poter frazionare la rata n. 11 in due pagamenti aventi scadenza a 60 e 120 giorni, comunque prima della successiva scadenza della rata n. 12 del 28 ottobre 2003;

la Unicredit Banca acconsentì come da *e-mail* del signor Callini, e in data 1° luglio 2003 il signor Battista pagò la prima *tranche*, mettendo a disposizione la somma sul conto corrente di riferimento;

la Unicredit prelevò la somma solamente in data 4 agosto facendo trascorrere il 90° giorno dalla data di scadenza naturale della rata, ed il giorno successivo revocò il finanziamento alla Miami Fitness (art. 1168 del codice civile) dichiarando la Miami Fitness decaduta dal termine ed insolvente;

pur avendo revocato ogni finanziamento, la Banca, in data 9 dicembre 2008, comunica al signor Battista la disponibilità dei contributi della Mediocredito del Friuli Venezia Giulia (FVG) ai quali il signor Battista non avrebbe dovuto avere alcun diritto proprio in forza della avvenuta decadenza delle facilitazioni creditizie;

alla richiesta del signor Battista di incassare i contributi, l'Unicredit non concesse le somme oggetto di contribuzione senza motivare con alcuna spiegazione il rifiuto;

in data 8 giugno 2009 il signor Battista chiede chiarimenti verbali alla Mediocredito Banca FVG, ma la stessa non concede alcuna spiegazione dichiarando di non essere tenuta a dare alcun chiarimento al privato;

lo stesso giorno (8 giugno 2009) il signor Battista invia richiesta scritta via fax di chiarimenti a Mediocredito Banca, su ove fossero i contributi per n. 3 rate semestrali a lui mai pervenuti;

22.06.2011 20:24

0432299853

PAGE. 3/ 17

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03276

Pagina 2 di 2

sempre nel medesimo giorno (8 giugno 2009) Unicredit banca Invia comunicazione a

AW. DONATO

Sent. N. **684/11**

del 14.04.2011

Dep. il - 5 MAG. 2011

Cronol N. 359/11 Au

Repert. N. 1445/11



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Marina IOB
dott. Maria A. CHIRIACÒ
dott. Andrea ZULIANI

Presidente;
Giudice;
Giudice rel.;



ha pronunciato la seguente

- 5 MAG. 2011

art. 3

AW. e.P.M.

[Signature]

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4863/09 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 20.7.2009 cron. n° 14882 U.N.E.P. del Tribunale di Udine, da

- "**Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s.**", "in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Battista Luca", con il difensore avvocato L. Donato, per procura speciale in calce all'atto di citazione,

parte attrice;

contro

- "**Unicredit Banca S.p.A.**" (ora "**Unicredit S.p.A.**"), in persona del direttore generale R. Ortolani, con il proc. e dom. avvocato E. Guglielmucci, per procura generale alle liti 3.11.2008 rep. n° 110544

oggetto:

QUERELA DI FALSO

[Signature]

[Signature]

racc. n° 30152 Notaio dott. Carlo Vico di Bologna,

- **"CreditRas Vita S.p.A."**, in persona dei procuratori speciali dott. A. Gussoni e dott. G. Ralterl, con il proc. e dom. avvocato A. Mauro e con il difensore avvocato C. Galantini, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

parti convenute;

e con

- **Luca Battista**, con il difensore avvocato C. Piccinini, per procura in calce all'atto depositato il 18.12.2009,

interveniente volontario;

e con il

- **Pubblico Ministero**, in persona del Procuratore della Repubblica,

interveniente ex lege;

avente ad oggetto: querela di falso.

Causa iscritta a ruolo il 31.7.2009 e rimessa al collegio all'udienza del 22.11.2010.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice e per l'interveniente volontario:** "Come in atto di citazione. In via preliminare: eccepisce la nullità della costituzione in giudizio di *Unicredit* per mancanza di procura alle liti all'avv. Guglielmucci e chiede, quindi, lo stralcio di ogni atto e/o documento depositato dal difensore." Si riportano quindi le conclusioni di citazione: "Per le causali di cui sopra, voglia l'Onorevole Tribunale accertare e dichiarare la falsità degli atti 'lettera di costituzione in pegno di credito



A

[Signature]

derivante da polizza' n° 763.033 -- 763.032 -- 763.027 e, per l'effetto, dichiarare nulli e privi di efficacia gli eventuali negozi posti in essere successivamente ed in forza dell'atto medesimo dichiarato falso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite."

- **per parte convenuta "Unicredit S.p.A.":** "Come in comparsa di risposta" e, quindi: "Accertare la carenza di legittimazione e/o di interesse all'azione promossa in questa sede dalla *Miami Fitness*. Rigettare in ogni caso la domanda in quanto infondata e non provata. Con vittoria di diritti onorari e spese di lite."

- **per parte convenuta "CreditRas Vita S.p.A.":** "Voglia l'On.le Tribunale di Udine, *contrariis reiectis*, così statuire: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva della Miami Fitness sas in relazione alle domande spiegate con l'atto introduttivo per le ragioni di cui al paragrafo 1 della trattazione in diritto della comparsa costitutiva come integrate dai successivi scritti difensivi; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto assoluto di interesse ad agire della società attrice e la conseguente improcedibilità delle domande spiegate per le ragioni di cui al paragrafo 2) della trattazione in diritto di cui alla comparsa costitutiva come integrate dai successivi scritti difensivi; 3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione e/o dell'intervento della Miami Fitness di Luca Battista e del Sig. Luca Battista in proprio per le ragioni spiegate al paragrafo a) della I memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.; 4) ancora in via preliminare, in rito e nel merito, accertare e



dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande di cui all'atto di citazione per i motivi di cui al paragrafo 3 della trattazione in diritto di cui alla comparsa costitutiva come integrate dai successivi scritti difensivi; 5) in subordine, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi di cui al paragrafo per le ragioni di cui al punto 4) della trattazione in diritto della comparsa costitutiva, come integrate dai successivi scritti difensivi; 6) sempre in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea attesa l'assenza e/o l'insufficienza degli elementi di prova della dedotta falsità per i motivi di cui al paragrafo 5) della trattazione in diritto della comparsa costitutiva come integrate dai successivi scritti difensivi; 7) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie avversarie. In ogni caso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della CreditRas Vita S.p.A., delle spese, diritti ed onorari della presente causa e della fase cautelare, comprensivi del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre I.V.A. e C.p.A."

- per il Pubblico Ministero: "Conclude come l'attore."

RAGIONI DELLA DECISIONE.

"Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s.", citando in giudizio "Unicredit Banca S.p.A." e "CreditRas S.p.A.", ha proposto querela di falso contro tre atti di costituzione in pegno di crediti derivanti da "polizza assicurativa a capitalizzazione a premio unico" sottoscritti da Luca Battista il 9.4.2003. In particolare, l'allegata falsità consisterebbe




A
g

nell'aggiunta successiva alla sottoscrizione – ed effettuata in mancanza di qualsiasi patto con il sottoscrittore – della dicitura a stampa "aventi scadenza dal 28/10/2003 al 28/4/2013"; dicitura collegata con un asterisco alla menzione, nel corpo degli atti, del contratto da cui derivava il credito garantito, ovvero sia il "mutuo chirografario di Euro 195.000,00 ai sensi L.R. 5/94 – rimborsabile in n. 10 semestralità –* concesso a Miami Fitness Club di Luca Battista e C. s.a.s.".

Le parti convenute hanno innanzitutto contestato il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della "Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s.", essendo firmatario degli atti costitutivi del pegno e titolare dei crediti dati in pegno Luca Battista quale persona fisica. Nel merito, hanno contestato la sussistenza del falso. "CreditRas S.p.A.", peraltro, ha anche rilevato la propria totale estraneità alla formazione dei documenti querelati.

A fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, da un lato, l'avvocato estensore dell'atto di citazione ha dichiarato che solo per un errore materiale Luca Battista non è stato indicato, nella intestazione, quale parte attrice in aggiunta alla società; dall'altro lato, un differente patrocinatore si è costituito, con apposita memoria, "sia per la Miami Fitness di Luca Battista, già Miami Fitness di Luca Battista S.a.s. ... e per il Battista Luca in proprio" (sic).

Intervenuto nel processo il Pubblico Ministero, come previsto dalla legge (art. 221, comma 3°, c.p.c.), la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. I documenti querelati di falso



sono stati depositati nelle mani del cancelliere secondo quanto previsto dall'art. 223 c.p.c.

Va segnalato che il giudice istruttore ha respinto, perché infondata, una separata domanda di provvedimento d'urgenza anticipatorio avanzata da Luca Battista personalmente e dalla società in accomandita, disponendo l'inserimento del relativo fascicolo in quello del presente processo, trattandosi di domanda cautelare proposta a causa di merito già pendente.

Le prime questioni da affrontare riguardano la regolarità del contraddittorio. Fondatamente è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva di "*Miami Fitness* di Luca Battista & C. S.a.s.", in quanto non si tratta del soggetto che ha sottoscritto gli atti querelati di falso, che sono invece attribuibili a Luca Battista quale persona fisica. È vero che legittimato a proporre querela di falso è "chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi" (Cass. 17.4.1997, n° 3305); tuttavia, nel caso di specie, la società "*Miami Fitness* di Luca Battista & C. S.a.s.", in quanto debitore principale nei confronti del creditore pignoratizio "Unicredit Banca S.p.A.", aveva semmai interesse a salvaguardare la garanzia reale, piuttosto che a rilevare la (parziale) falsità del relativo documento. Il tentativo del difensore di "*Miami Fitness* di Luca Battista & C. S.a.s." di ascrivere l'atto di citazione anche a Luca Battista, quale persona fisica, non ha fondamento. L'intestazione dell'atto è inequivoca: "*Miami Fitness* di



Ar
g

Luca Battista s.a.s. ... in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Battista Luca". La medesima formula è ripresa nel punto in cui viene formalizzata la citazione in giudizio, ove tra l'altro si usa il verbo al singolare ("cita"). Infine, vi è una sola procura in calce all'atto, dove ancora una volta il Battista è citato solo come "legale rappresentante *pro tempore*" della società. Non può bastare a mettere in dubbio questo quadro coerente ed inequivoco il fatto che Luca Battista abbia sottoscritto l'atto contenente la querela anche in proprio, senza peraltro alcun cenno al motivo di tale doppia sottoscrizione.

Detto questo, si deve tuttavia prendere atto che Luca Battista è intervenuto personalmente in causa con atto depositato il 18.12.2009, facendo proprie tutte le conclusioni già da lui stesso svolte con l'atto di citazione, ma soltanto quale legale rappresentante della "Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s.". Ebbene, nel caso in cui il soggetto legittimato ad agire in giudizio intervenga nel processo instaurato al suo posto da un soggetto non legittimato, la sorte della domanda proposta dal primo, non dipende dal sicuro insuccesso cui è destinata quella proposta dal secondo. In sostanza, "il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo" (Cass. 13.12.1990, n° 11828). Ciò comporta che il difetto di legittimazione attiva di "Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s." non impedisce l'esame nel merito della querela di falso, su impulso dell'identica domanda fatta propria in corso di causa dal legittimato Luca Battista.

Viene così a perdere qualsiasi rilevanza pratica anche un'altra



potenziale questione attinente la regolarità del contraddittorio. Poco tempo dopo la notificazione dell'atto di citazione, "*Miami Fitness* di Luca Battista & C. S.a.s." è stata cancellata dal registro delle imprese ed ha cessato così di esistere quale soggetto di diritto (v. visura storica del registro delle imprese depositato da parte intervenuta il 22.12.2009; sull'estinzione delle società, in particolare di persone, una volta cancellate dal registro delle imprese, v. Cass. s.u. 22.2.2010, n° 4060). Non è pertanto più possibile pronunciarsi in alcun modo sulla sua domanda originaria, né si pone alcun problema di reintegrazione del contraddittorio, essendo nel frattempo già intervenuto colui che era il solo legittimato a proporre la querela di falso e che era l'unico socio e rappresentante della società al momento della sua estinzione.

Nel merito, la querela di falso è fondata. Infatti, che la dicitura a stampa "aventi scadenza dal 28/10/2003 al 28/4/2013" sia stata aggiunta in un secondo momento rispetto alla sottoscrizione dei tre atti di costituzione in pegno è circostanza logicamente verificabile in base ai documenti esistenti e, a ben vedere, nemmeno specificamente contestata dalle convenute e, in particolare, da "Unicredit S.p.A.". Meno che è meno è stata contestata l'allegata inesistenza di patti con il sottoscrittore degli atti che prevedessero una qualche facoltà di fare aggiunte ai documenti sottoscritti. È pacifico che i tre documenti furono sottoscritti il 9.4.2003 e che la concessione dei pegni era una condizione per l'erogazione del finanziamento a "*Miami Fitness* di Luca Battista & C. S.a.s.". La scadenza delle rate semestrali per la



Ar
g

restituzione del mutuo era collegata alla data di effettiva erogazione del denaro mutuato, che evidentemente è avvenuta il 28.4.2003 e che non era certo prevedibile con assoluta precisione già il 9.4.2003. Ciò induce a concludere che la dicitura a stampa sui tre atti di costituzione di pegno fu aggiunta non prima del 28.4.2003 e, quindi, dopo la sottoscrizione del costituente il pegno.

A fronte di tale semplice e stringente argomento logico, le obiezioni sollevate da parte convenuta sono non pertinenti o, comunque, prive di consistenza. Innanzitutto, nulla hanno a che vedere con l'accertamento del falso (che è un accertamento di fatto) le considerazioni in diritto circa la natura e gli effetti delle aggiunte al testo originario. Non ha alcuna importanza, in questa sede, stabilire se si tratti "di una mera precisazione di fatto, giuridicamente irrilevante", ovvero di una migliore e più esatta identificazione del credito garantito, necessaria per la validità del pegno, ai sensi dell'art. 2787, comma 3°, c.c. Oggetto del presente giudizio è, infatti, soltanto la falsità del documento e non anche la validità del negozio giuridico in esso contenuto. Inoltre, non ha alcuna pertinenza osservare che "l'atto costitutivo di pegno non poteva che essere necessariamente anteriore alla formazione del mutuo, essendo posto ... a condizione del perfezionamento del finanziamento stesso". Infatti, ciò spiega perché la data dei pegni è anteriore a quella del mutuo e della erogazione delle somme mutate, ma non come sia possibile che negli anteriori atti pegno (*rectius*: nelle aggiunte a stampa) risultino già indicate le date di



scadenza delle rate del mutuo, conoscibili soltanto al momento della (non ancora avvenuta) erogazione del finanziamento. Infine, pertinente ma debole e generica è l'affermazione che, al momento della costituzione dei pegni, i "termini" del mutuo "erano già ben noti e sostanzialmente tra le parti concordati, in quanto già oggetto di discussione in sede d'istruttoria". In effetti, al fine di inficiare l'argomento logico sopra riportato per dimostrare il falso, bisognerebbe sostenere (e poi eventualmente provare) che il 9.4.2003 era già noto alle parti che il mutuo sarebbe stato erogato esattamente il 28.4.2003. Ma non si vede come ciò possa essere, né parte convenuta lo sostiene, trincerandosi dietro la generica dichiarazione che, al 9.4.2003, erano già noti i "termini" del mutuo, da intendersi qui, ovviamente, come condizioni economiche del contratto e non anche come data futura della stipulazione ed erogazione del finanziamento.

Accertata così la falsità dei tre documenti querelati, si tratta di ordinarne la cancellazione parziale, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. (da intendersi richiamato dall'art. 226, comma 2°, c.p.c., che continua a fare riferimento al corrispondente art. 480 del c.p.p. previgente), al che si provvede in dispositivo.

Palesamente inammissibile è, invece, la seconda domanda proposta dall'attrice e fatta propria dall'interveniente volontario, formulata, anche nella definitiva precisazione delle conclusioni, nei termini seguenti: "dichiarare nulli e privi di efficacia gli eventuali negozi posti in essere successivamente ed in forza dell'atto medesimo



A

[Handwritten signature]

dichiarato falso". L'inammissibilità deriva, innanzitutto, dall'assoluta genericità della domanda, riferita ad indeterminati "eventuali negozi" che siano stati "posti in essere successivamente" rispetto ai documenti dichiarati falsi. Un secondo, autonomo e sufficiente, motivo di inammissibilità è legato al fatto che "il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti nell'esito dalla prima" (così Cass. 5.6.2006, n° 13190, che giustifica la sua massima con la constatazione delle peculiarità del processo per querela di falso, caratterizzato dall'avere ad oggetto l'accertamento di un fatto materiale destinato a produrre "effetti *erga omnes* e, quindi, oltre il limite del giudicato").

La parziale soccombenza dell'intervenuto (difetto di legittimazione dell'attrice in nome della quale ha agito lo stesso Luca Battista, dichiarazione di inammissibilità della sua seconda domanda, infondatezza della domanda cautelare proposta separatamente ma poi inserita nel presente processo), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite. Ciò vale anche nei confronti della convenuta "CreditRas Vita S.p.A.", che, seppure estranea alla formazione dei documenti querelati di falso, ha comunque opposto, e infondatamente, la domanda principale che è stata qui accolta.

È appena il caso di precisare che la sentenza non è esecutiva in via provvisoria (art. 227 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n°

n° 4863/09 R.A.C.C.

Sentenza

11

4863/09 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 20.7.2009, da "Miami Fitness di Luca Battista & C. S.a.s." contro "Unicredit S.p.A." e "CreditRas Vita S.p.A.", con il successivo intervento volontario di Luca Battista e con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero, così decide:

1. dichiara la falsità parziale dei tre atti denominati "lettera di costituzione in pegno di credito derivante da polizza assicurativa capitalizzazione a premio unico" sottoscritti da Luca Battista il 9.4.2003 e riferiti, rispettivamente, alle polizze n° 763.033, n° 763.032 – 763.027;
2. ordina la cancellazione dai tre documenti di cui al precedente capo 1. delle parole, aggiunte in calce a stampa, "aventi scadenza dal 28/10/2003 al 28/4/2013", e ciò mediante la sovrapposizione, a cura del cancelliere, di una doppia riga a penna e l'inserimento a margine della seguente nota: "aggiunta cancellata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine che ne ha accertato la falsità";
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 14.4.2011.

Il Presidente.

dott.ssa Marina Job

Il Giudice estensore.

Dott. ANDREA ZUBIANI

Andrea Zubiani

IL CANCELLIERE CI

dott.ssa Michela Iussa

Depositato in cancelleria il

5 MAG. 2011

Il Cancelliere.

IL CANCELLIERE CI

dott.ssa Michela Iussa



Registrato a ~~81061~~ 81061 2011 n. 2949

Serie di Giudiziari.

Uganda e *At, 72* Etto: IL DIRIGENTE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Udine. Il 15 GIU. 2011

L'OPERATORE GIUFFRÈ B2
Giulio Maria 2011



Applicate sull'originale
marche per

€ 14,16

15 GIU. 2011



[Handwritten signature]